Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 gennaio 1981** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento sopra indicati, che sono relativi all'anno 1980, sono in corso di variazione e pertanto vengono accettati per attivare gli abbonamenti, salvo conguaglio

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 5 GENNAIO 1981:

LEGGE 29 novembre 1980, n. 922.

Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **991.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 175 dello statuto dell'Università di Bologna, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è sostituito dal seguente: « I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica e comparata, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica, anatomia patologica veterinaria generale e speciale, patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova), comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla I parte deve precedere quello relativo alla II parte.

L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte) il cui superamento insieme con quello di biochimica, è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame di fisiologia (I parte).

L'esame di patologia generale veterinaria deve seguire gli esami di anatomia veterinaria sistematica e comparata, gli esami di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica e di microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia) e deve precedere quelli di anatomia patologica generale e speciale (I parte), di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte), di patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.) di patologia chirurgica veterinaria e podologia e di ostetricia veterinaria.

Per essere ammessi agli esami di clinica medica veterinaria e di clinica chirurgica veterinaria lo studente dovrà aver superato gli esami corrispondenti alle rispettive patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.) e patologia chirurgica veterinaria e podologia nonché gli esami di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (II parte) e anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte).

Gli esami di alimentazione e nutrizione animale, di farmacologia e farmacodinamia veterinaria, di anatomia patologica veterinaria generale e speciale (I parte) e di parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia) debbono precedere quello di patologia aviare.

L'esame di ostetricia veterinaria deve precedere quello di clinica ostetrica e ginecologia veterinaria.

Agli effetti dell'ammissione agli esami sono altresì considerati propedeutici: « Anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte) per zootecnia: I igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia, zoologia per zootecnia II), genetica e allevamento, microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia) per patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte); propedeutica I) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, per patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.), propedeutica II) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica per patologia chirurgica veterinaria e podologia, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (II parte) per farmacologia e farmacodinamia veterinaria, parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia) per malattie parassitarie degli animali domestici; anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte) per ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II ».

Art. 2.

L'art. 177 è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti di clinica medica veterinaria di clinica chirurgica veterinaria di clinica ostetrica e ginecologia veterinaria di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova) e delle materie del gruppo zootecnico (zootecnia II), genetica e allevamento e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria, o presso istituti sperimentali zooprofilattici dipendenti dal Ministero della sanità, o presso istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti idonei dalla facoltà di medicina veterinaria.

Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e deve essere completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il periodo di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici (clinica medica veterinaria, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria, patologia aviare) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 62 dello statuto dell'Università degli studi di Lecce, relativo al corso di laurea in fisica, alla lettera *b*), terzo comma, insegnamenti complementari, i numeri: 18) filosofia della scienza; 20) istruzione programmata sono così sostituiti da: 18) biofisica; 20) complementi di struttura della materia;

Sono altresì aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 21) fisica di fluidi;
22) fisica terrestre;
23) geologia;
24) geodesia;
25) sismologia;
26) fisica terrestre e climatologia;
27) topografia;
28) oceanografia;
29) geomagnetismo;
30) istituzioni di elettronica;
31) istituzioni di elettrotecnica;
32) meccanica statistica;
33) didattica della matematica;
34) matematiche elementari dal punto di vista superiore ».

Art. 2.

Nell'art. 62 alla lettera *c*), secondo comma, insegnamenti complementari, i numeri 14) fisica dei reattori; 44) elettronica; 48) istruzione programmata; 49) fisica sanitaria sono sostituiti da: 14) fisica dello spazio, 44) archeologia; 48) biofisica; 49) chimica nucleare ».

Sono, altresì aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 50) complementi di fisica nucleare;
51) fisica delle superfici;
52) fisica del reattore nucleare;
53) fisica della radiazione;
54) fisica medica;
55) fisica molecolare;
56) fluidoidrodinamica;
57) fisica terrestre;
58) geofisica applicata;
59) geofisica mineraria;
60) sismica applicata;
61) prospezioni geofisiche;
62) geochimica;
63) geologia;
64) idrogeologia;
65) macchine acceleratrici di particelle;
66) metodi fisici in archeologia;
67) radiobiologia;
68) spettroscopia molecolare;
69) tecniche del vuoto;
70) tecniche nucleari;
71) ottica;
72) mineralogia;
73) acustica.

Art. 3.

Nell'art. 62 alla lettera *D*), secondo comma, insegnamenti complementari, i numeri 12) calcoli numerici; 24) teoria dei campi; 25) filosofia della scienza; 26) fisica cosmica sono sostituiti da: 12) calcolo numerico e programmazione; 24) chimica fisica dello stato solido; 25) chimica quantistica; 26) dinamica stellare;

Sono altresì, aggiunti i seguenti insegnamenti:

27) elettrodinamica cosmica;
28) fisica degli stati condensati;
29) fisica dei difetti reticolari;
30) fisica planetaria;
31) fisica solare;
32) magnetofluidodinamica;
33) ottica quantistica;

34) relatività generale e gravitazionale;
35) teoria dei campi;
36) teoria delle forze nucleari;
37) teoria delle interazioni fondamentali;
38) teoria delle reazioni nucleari;
39) fisica della materia interstellare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 158

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **912**.

Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, è tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

Art. 4.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze della amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **913**.

Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:

a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;

b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;

c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;

d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;

e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma precedente.

Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

Gli ufficiali medici di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere *e*) ed *f*) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.

La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonché dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo ».

Art. 2.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa, sempre che l'emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità, da una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.

L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è abrogato.

Art. 3.

L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale è conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili.

In caso di modifica del trattamento economico previsto per i medici civili generici e specialisti chiamati a integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore per le pensioni di guerra a norma dell'articolo 12 della legge 29 novembre 1977, n. 875, tale modifica si intende estesa, con le stesse modalità, ai medici civili di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 11-*bis*, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-

legale di cui all'articolo 2, comma primo, della presente legge, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

Art. 5.

Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge è valutato, in ragione di anno, in L. 238.840.000. L'onere relativo al 1980, calcolato in L. 155.340.000 farà carico per L. 71.840.000 sul capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; per L. 83.500.000 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **914**.

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'Arma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, è elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

All'onere di lire 130 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **915**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 421 - all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è apportata la seguente modifica:

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che conferisce il diploma di specialista in ematologia clinica e di laboratorio, muta la denominazione in quella di ematologia generale (clinica e laboratorio) che conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 2.

All'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è apportata la seguente modifica:

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **916.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Scafa.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 1° marzo 1978, integrato con decreto 1° aprile 1978 e con dichiarazione 5 maggio 1978, relativo: *a)* all'erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Scafa (Pescara), con il trasferimento in essa, con l'anzidetta denominazione, del beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, in frazione Roccacaramanico del comune di S. Eufemia a Maiella (Pescara); *b)* all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Roccacaramanico di S. Eufemia a Maiella, nella parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in S. Eufemia a Maiella.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **917.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Immacolata Concezione delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli », in Loreto, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Immacolata Concezione delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli », in Loreto (Ancona). La casa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Provincia romana delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli », in Roma, con atto pubblico 7 giugno 1977, n. 59954 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un fabbricato con adiacente terreno sito in Loreto ed in due fabbricati siti in Agugliano (Ancona), descritti e valutati in L. 1.065.000.000 nelle perizie giurate datate 3 giugno 1977 del geom. Giancarlo Felici.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **918.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Segretariato nazionale « Apostolato della preghiera », in Roma.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Segretariato nazionale « Apostolato della preghiera », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **919.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Padova della compagnia di Santa Teresa di Gesù », in Padova.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Padova della compagnia di Santa Teresa di Gesù », in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **920.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Porto Torres.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari 16 marzo 1974, integrato con tre dichiarazioni datate 28 giugno 1977, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Porto Torres (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **921.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Beata Vergine di Caravaggio, in Cossogno, e di S. Gaudenzio, in S. Bernardino Verbano.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della Beata Vergine di Caravaggio, in frazione Cicogna del comune di Cossogno (Novara), e di S. Gaudenzio, in frazione Rovegro del comune di S. Bernardino Verbano (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1980
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 212

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1 (*Raccolta 1981*).

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 - (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 - (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

Art. 4.

Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-*bis* - (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Art. 6.

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 - (*Sospensione e decadenza*). — I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improMovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« Articolo 30-*bis* - (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). — I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

Art. 10.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 - (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

Art. 11.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato ».

Art. 13.

Disposizione transitoria

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata

nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

Art. 16.

Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

Art. 17.

All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

Art. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

Art. 21.

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

Art. 22.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1981, n. 2.

Determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 64/1979 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 31 dicembre 1980 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza della assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione da valere dal 1° al 31 gennaio 1981 per consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fino al 31 gennaio 1981 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 64/1979 del 19 dicembre 1979.

Le nuove tariffe, da determinarsi entro il 31 gennaio 1981, avranno vigore dal 1° febbraio 1981 al 31 gennaio 1982.

Art. 2.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1981, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, purché entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 3.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare fino al 7 gennaio 1981 le varianti ed integrazioni che ritengano necessario apportare alle tariffe già depositate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 23

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1981, n. 3.

Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, i cui termini di applicazione sono stati prorogati con leggi 18 maggio 1978, n. 189, 18 dicembre 1978, n. 804 e 14 gennaio 1980, n. 6;

Considerato che le regioni hanno effettuato la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura;

Considerato che, tuttavia, gli impianti di depurazione programmati in relazione alle esigenze nazionali risultano in gran parte in fase di costruzione e che pertanto solamente alcuni di essi sono stati attivati;

Considerato che l'avvenuta classificazione delle acque e la contemporanea non completa attivazione degli impianti di depurazione, non consentono la piena applicazione della citata legge 2 maggio 1977, n. 192, alla prevista data del 1° gennaio 1981 e non consentono neanche l'ulteriore applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1973, concernente norme sull'igiene della produzione e del commercio dei molluschi eduli, emanato ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 14 gennaio 1980, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, per consentire la completa attivazione degli impianti di depurazione, disciplinando in via transitoria l'attività nel settore della molluschicoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1981.

Art. 2.

In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, con decreto del Ministro della sanità vengono stabilite, al fine di consentire la circolazione sul mercato nazionale, le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque classificate come « approvate » o come « condizionate », nonchè i requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi.

Con lo stesso decreto si prevedono altresì particolari condizioni per l'immissione sul mercato dei molluschi di importazione.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui ai precedenti commi si applicano sino alla data del 30 giugno 1981.

I contravventori delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui ai precedenti commi sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a lire 5 milioni. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 24

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Determinazione dei canoni annui per la cessione in uso alla società Radiostampa di circuiti e mezzi trasmissivi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa in data 11 aprile 1957 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa in data 13 settembre 1977, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1977, n. 818;

Considerato che la società Radiostampa è tenuta ad assumere in uso circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione o delle concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, per l'espletamento dei servizi dati in concessione;

Premesso che per la cessione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi necessari all'espletamento del servizio dato in concessione sono stabiliti canoni annui figuranti nell'allegato alla convenzione di cui sopra e che tali canoni sono stati mutuati dai canoni di reciprocità applicati tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP per la cessione di analoghi mezzi trasmissivi e circuiti;

Considerato che i predetti canoni di reciprocità, in applicazione dell'art. 11 della vigente convenzione aggiuntiva del 1968 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, sono stati aggiornati ai costi attuali con decorrenza 1° maggio 1977;

Rilevato che a norma dell'art. 13 della citata convenzione con la Radiostampa i canoni d'uso sono soggetti a revisione contestualmente alle eventuali revisioni di analoghi canoni di reciprocità tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed altri concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico mediante decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni;

Visto che i canoni allegati alla convenzione Radiostampa sono venuti automaticamente a scadere per effetto dell'avvenuto aggiornamento e che gli stessi debbono essere modificati con decorrenza 3 ottobre 1977, per tenere conto delle intervenute modificazioni dei costi e della diversa composizione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi ceduti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni alla Radiostampa;

Sentito il parere dell'on. consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per la cessione in uso da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni o della concessionaria del servizio telefonico pubblico alla Radiostampa, dei circuiti e dei mezzi trasmissivi di cui all'allegato alla Convenzione stipulata in data 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società Radiostampa approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1977, n. 818, sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi.

Art. 2.

Canoni annui per la cessione in uso alla società di circuiti dell'amministrazione o della società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

Si precisa che i circuiti telefonici, di cui ai successivi punti « 1 » e « 2a », sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.), detti circuiti se realizzati in B.F., si intendono con terminazioni a due fili, se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o 4 fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito.

I. — CIRCUITI DI TIPO TELEFONICO

1) *Circuiti urbani e settoriali.*

Canone d'uso annuo per km o frazione . . . . L. 30.000

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km, le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone.

2) *Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani.*

a) Circuiti:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . L. 10.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 2.200

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 1.800
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . » 1.600

b) Gruppo primario monoterminato (*).

Si considera « Gruppo Primario Monoterminato » il Gruppo primario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . L. 68.000
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 26.400
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 21.600
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . » 19.200

c) Gruppo primario non terminato (*).

Si considera « Gruppo primario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario base (B).

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . L. 48.800
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 26.400
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 21.600
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . » 19.200

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) Gruppo secondario « monoterminato ».

Si considera gruppo secondario monoterminato il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice comunque realizzato fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base:

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . L. 272.000
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 105.600
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 86.400
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . » 76.800

e) Gruppo secondario non terminato.

Si considera « Gruppo secondario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . L. 168.000
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 105.600
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 86.400
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . » 76.800

f) Gruppo quaternario.

Si considera Gruppo quaternario il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di Gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

per km 0 frazione non inferiore a m. 300 L. 900.000

II. — *Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistemi di telegrafia armonica.*

Si applicano i canoni di cui al precedente punto I maggiorati di un terzo.

III. — *Circuiti telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.*

Si applicano i canoni d'uso dei collegamenti stabiliti ai sensi dell'art. 263 del codice postale, con la riduzione prevista dall'art. 268 del medesimo codice.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente articolo 2 sono fissati i seguenti criteri per la determinazione delle lunghezze tariffarie.

Per i circuiti attestati ai due estremi in centri di compartimento e per mezzi trasmissivi considerati nelle tratte comprese tra centri di compartimento, le lunghezze tariffarie sono date, per qualsiasi istradamento realizzato, dalle lunghezze convenzionali da concordare periodicamente tra l'Amministrazione e la Radiostampa in relazione alla struttura della rete primaria.

Per i circuiti e mezzi trasmissivi attestati ad uno o ad entrambi gli estremi in località non sedi di Centri di Compartimento, le lunghezze tariffarie sono date dalle lunghezze elettriche effettive dei mezzi trasmissivi interessati.

(*) Qualora più gruppi primari terminati o non a canale ad un estremo, anche se di differente lunghezza, vengono riuniti all'estremo a livello di banda base di G.S., agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (terminati o non) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

Se il collegamento include una tratta compresa tra due Centri di compartimento, la lunghezza tariffaria del collegamento è data dalla somma della lunghezza convenzionale corrispondente a detta tratta, più le lunghezze elettriche effettive delle altre tratte.

Art. 4.

La data di decorrenza per l'applicazione dei canoni è il 3 ottobre 1977.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1980
Registro n. 34 Poste, foglio n. 303

(11594)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine fonderie d'Este, sede di Milano e stabilimento di Torino, ora A.F. impianti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora S.p.a. A.F. impianti;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979, 10 ottobre 1979, 31 marzo 1980 e 12 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 26 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora A.F. impianti è prolungata al 26 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11630)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi, in Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari);

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1980, 25 settembre 1980 e 28 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi, in Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari);

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1980, 25 settembre 1980, 28 settembre 1980 e 3 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta (Bari), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11635)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Rinnovo di collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che prevedono la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto ministeriale n. 2027, in data 5 maggio 1976, con il quale, ai sensi dei sopracitati articoli 66 e 67 del predetto testo unico, sono stati costituiti i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali per il quadriennio 5 maggio 1976-4 maggio 1980, ad esclusione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze, rinnovato in tempo successivo con decreto ministeriale n. 7387 del 3 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di detti collegi, per sopravvenuta scadenza dell'indicato quadriennio e di mantenere, altresì, la esistente suddivisione di quelli di Genova e di Milano in due sezioni, per motivate esigenze di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente, fra l'altro, la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, e successive modificazioni, che ha apportato, fra l'altro, alcune modificazioni alle tabelle *A* e *B* allegate al predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Visti gli articoli 3 e 71, quinto comma, del citato testo unico concernenti, rispettivamente, l'ordinamento amministrativo dei servizi doganali e i compensi dovuti ai componenti dei collegi consultivi dei periti doganali;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1979, che prevede l'attribuzione di un compenso forfettario mensile ai componenti dei collegi consultivi, centrale e compartimentali, dei periti doganali;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la deliberazione n. 838 del 15 dicembre 1977 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Viste le terne dei membri effettivi e supplenti designati dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nell'ambito territoriale di ciascun compartimento doganale;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Chiariello dott. Antonio, presidente;

Chiarelli dott. Teodoro, Cianciola Saverio, Morfini dott. Luigi, Marino dott. Cosimo, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Corvino dott. Antonio e Pignataro dott. Enzo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario Vito Candido Fiorente, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 2.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Neri dott. Vittorio, presidente;

Andreotti prof. Rodolfo, Del Vecchio dott. Fernando, Lipparini prof. Luigi, Santini rag. Gaetano, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Barbieri rag. Gianni e Biancani prof. Manfredo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Carmelo D'Urso, direttore aggiunto di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 3.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bolzano, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Barducci dott. Mario, presidente;

Frizzera dott. Bruno, Ghirardoni dott. Mario, Spagnolli comm. Luigi, Pedicini dott. Orazio, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Willeit dott. Bonifaz e Salerno dott. Alfredo, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Giancarlo Venturelli, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 4.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Cagliari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Basciu prof. avv. Antonio, presidente;

Biancu prof. Salvatore, Coco rag. Umberto, Manca dott. Giuseppe, Pinna dott. Giovannino, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Botta Donato e Trogu dott. Sergio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Alfonso Speziale, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 5.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Ciurlo prof. Remo, presidente;

Anselmi ing. Bartolomeo, Calvillo dott. Mario, Cosulich dott. Giorgio, Orio dott. Giorgio, Peirè Bartolomeo Piero, Peirone dott. Mario, Pollano dott. Luigi, Tasselli dott. Lino, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Biancheri Antonio, David Oliva geom. Alfonso, Lauro dott. Enrico, Peirone dott. Giuseppe, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Sante Martini, ispettore generale R.E. e quelle di segretario aggiunto la sig.ra Silvana Lattari Antonacci, direttore di 2ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 6.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Perfetti dott. Pietro, presidente;

Cavenago Moneta prof. Speranza, Mannella ing. Giuseppe, Nipoti rag. Carlo, Pepe dott. Leonardo, Romano ing. Enrico, Viganò dott. Francesco, De Rinaldo ragionier Vincenzo, Spalla rag. Antonio, membri effettivi, di cui i primi sei scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Bai p.i. Paolo Piero, Balletti Oreste, Taiana dott. Armando, Del Bo dott. Giovanni, membri supplenti, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Calogero Gagliano, direttore aggiunto di 1ª classe e quelle di segretario aggiunto il dott. Giovanni Esposito, direttore aggiunto di 1ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 7.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Napoli, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Police prof. Paolo, presidente;

Amabile rag. Luigi, Calcagni dott. Giuseppe, Lorusso magg. Giuseppe, Musmarra prof. Cesare, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Quarantiello prof. Luigi e Gentile dott. Francesco, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario Nicola Russo, direttore di 2ª classe designato direttore aggiunto di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 8.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Palermo, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Parlato prof. Andrea, presidente;

Barbaro dott. Antonino, Gioia dott. Giuseppe, Lamon prof. Giovanni, Fiorenzi prof. Goffredo, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Pintus ing. Ernesto e Lapis prof. Giovanni, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario Francesco Figà, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 9.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Chiacchierini prof. Ernesto, presidente;

D'Avanzo dott. Enrico, Del Grande dott. Paolo, Franconi prof. Urbano, Lattanzi rag. Romolo, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

D'Orazi prof. Ferruccio ed Erba dott. Patrizio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Angelo Costantino, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 10.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Pisani prof. Vittorio, presidente;

Janin Rivolin Yoccoz dott. Giuseppe, Ancarani dottor Lelio, Melchionni dott. Gian Antonio, Perlo rag. Riccardo, membri effettivi, di cui il primo scelto su terna

designata dall'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Regione autonoma della Valle di Aosta ed il secondo ed il terzo su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Ercole Secondo e Rolfi ing. Carlo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Renato Maldarelli, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 11.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Trieste, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Calzolari prof. Claudio, presidente;

Covre Pericle, Magnino dott. Roberto, Valussi dottor Sergio, Cinti dott. Francesco, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Altobelli Cosimo e Mucchiut dott. Armando, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Vincenzo Sirugo, direttore aggiunto di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 12.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Vanzan dott. Bruno, presidente;

Fantacuzzi dott. Libero Antonio, Favaretto Gino, Mortillaro dott. Gaspare, Aldighieri Giuseppe, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Luxardo Nicolò e Prosdocimo ing. Giulio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Salvatore Grillo, direttore di 1ª classe R.E. designato ispettore generale R.E., funzionario del compartimento doganale.

Art. 13.

La spesa complessiva derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 5379 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri e fino alla nomina dei nuovi collegi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 146

(11609)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979, 20 marzo 1980, 25 luglio 1980 e 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11626)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, in Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.A. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.A. Finedil di Palermo, stabilimento di Palermo, Caltagirone e Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1979 al 31 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11650)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace - Società per l'industria agricola cartaria editoriale, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Siace - Società per l'industria agricola cartaria editoriale di Palermo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Siace - Società per l'industria agricola cartaria editoriale di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 settembre 1979 al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11632)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1980, 7 giugno 1980 e 9 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1979 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11636)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 7 agosto 1979 al 2 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(11631)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In. di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In. di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1980 e 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1980 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In. di Palermo cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979, 23 maggio 1980, 25 luglio 1980 e 3 ottobre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11646)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga al 31 maggio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 3 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, stabilimento di Roccasecca (Frosinone), è prolungata al 31 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11628)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria Etma, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conceria Etma S.n.c. di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conceria Etma S.n.c. di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1980 al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11632)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1979;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11625)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Istituzione di nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali e di una marca da bollo per cambiali da L. 15.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1963, n. 337, concernente la determinazione del valore e delle caratteristiche dei foglietti bollati e delle marche da bollo per cambiali in applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1964, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Considerata la necessità di istituire un nuovo tipo di marca da bollo per cambiali, nonché di foglietti bollati per cambiali adeguati all'attuale misura d'imposta ed alle esigenze del lavoro bancario;

Riconosciuta l'opportunità di differenziare tra loro i vari tagli di foglietti bollati per cambiali e di determinare il valore e le caratteristiche tecniche dei nuovi foglietti bollati e della nuova marca da bollo per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali nei valori da lire 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000 e 50.000.

Art. 2.

Tutti i foglietti bollati per cambiali sono stampati su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, contenente fibrille fluorescenti colorate, nel formato carta millimetri 221×104.

Il formato stampa varia a seconda del taglio.

La filigrana è costituita dalla successione e dall'alternanza continue dello stemma dello Stato con la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », la sigla « IPS » e l'anno di fabbricazione della carta.

Nell'angolo a sinistra in alto è riportato in perforatura il valore del foglietto espresso in cifre, posto verticalmente.

Nel prospetto del foglio, a sinistra, in alto, entro un motivo ornamentale a rosone, realizzato con la ripetizione circolare di un motivo a tratto di diversa forma grafica, è riportato il bollo demaniale. Questo è costituito dall'effigie dell'Italia in piedi, che impugna nella mano destra una lunga asta e con la sinistra tiene appoggiato a terra uno scudo; in basso, accovacciato dietro l'effigie dell'Italia, vi è la figura di un leone; a sinistra della effigie vi è il valore indicato in cifre, preceduto da « L. ». Il rosone è raccordato in basso da una basetta, recante la leggenda « LIRE » rastremata, con sotto un riquadro rettangolare, nel quale è indicato il valore espresso in lettere.

A destra del rosone, nella parte superiore del prospetto, sono riportati i seguenti elementi nell'ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso:

linea punteggiata con sotto, entro parentesi, la leggenda « LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE »;

« L. » in carattere inglese maiuscolo, che precede un tassello a mille righe con sotto, entro parentesi, la leggenda « IN CIFRE »;

una linea di forza delimita parzialmente nei tre lati superiore, sinistro ed inferiore, lo spazio destinato alla indicazione della scadenza, entro cui figurano le leggende in carattere inglese « AL » — seguita da segmento punteggiato con sotto, entro parentesi, la parola « SCADENZA » — « pag » (tronca) da completare sul segmento punteggiato che segue, « per questa cambiale » ed, a capo, « al » seguita da linea punteggiata, « la somma », ancora a capo « di Lit », seguita da tassello a mille righe che reca sotto, entro parentesi, le parole « IN LETTERE ».

Nella parte inferiore sinistra del prospetto vi è un riquadro delimitato da una linea di forza, destinato ad indicare l'Azienda di Credito specificatamente designata per la domiciliazione dell'effetto. In detto riquadro, sopra il quale figura la leggenda « PAGABILE PRESSO », sono contenute quattro righe punteggiate, la prima intera con sotto la leggenda « AZIENDA DI CREDITO », la seconda intera, la terza intera con sotto la leggenda « SPORTELLO », la quarta spezzata e con la seconda parte entro parentesi, con sotto rispettivamente le parole « LOCALITÀ » e « PROVINCIA ».

Nella parte centrale inferiore del prospetto vi è un secondo riquadro, delimitato da una linea di forza, destinato alle indicazioni riguardanti il debitore.

In detto riquadro, sopra il quale figura la leggenda « NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE », sono contenute tre

righe punteggiate intere, sotto la terza delle quali sono riportate le leggende « N. CAP » e « LOCALITÀ », ed una quarta linea punteggiata, ridotta ed entro parentesi, con sotto la parola « PROVINCIA ».

Il rovescio del foglio è occupato da un fondino a motivi geometrici, che si irradiano da un rosone posto in alto a destra, che riproduce specularmente quello impresso sul frontespizio. Contiene inoltre una fincatura a linee punteggiate, che delimita su tre lati dieci caselle con sopra riportata la leggenda « SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE ».

Art. 3.

I foglietti bollati da lire 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 hanno le seguenti specifiche caratteristiche, oltre a quelle elencate nell'art. 2.

Il formato stampa, sia sul prospetto sia sul rovescio, è di mm 216 × mm 81 circa.

La stampa è realizzata in offset.

Il prospetto contiene, nella parte inferiore destra, una linea punteggiata, sulla quale va apposta la firma del debitore, con sotto, entro parentesi, la parola « FIRMA ». Il prospetto è inoltre coperto, quasi per intero, da un fondino di sicurezza colorato, realizzato con sottili linee, che riproducono più volte con continuità e con effetto di rilievo, il valore in lettere.

Tutte le scritte e le indicazioni sono in colore nero, mentre il fondino è realizzato nei seguenti colori:

lire 100: rosa salmone;
lire 200: ciclamino;
lire 300: azzurro;
lire 400: violetto;
lire 500: verde smeraldo;
lire 600: verde marcio;
lire 700: grigio;
lire 800: bruno rosato;
lire 900: giallo verdastro.

La colorazione delle scritte e del fondino è uguale per il prospetto e per il rovescio.

Art. 4.

I foglietti bollati da lire 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000 e 50.000 hanno le seguenti specifiche caratteristiche, oltre a quelle elencate nell'art. 2.

Il formato stampa sul prospetto è di mm 208 × 77 circa e sul rovescio di mm 216 × 81 circa.

La stampa è realizzata in calcografia ed offset in nero e nei seguenti colori:

lire 1.000: stampa calcografica in rosso porpora e fondino offset verde;

lire 1.500: stampa calcografica in rosso porpora e fondino offset azzurro;

lire 2.000: stampa calcografica in rosso porpora e fondino offset giallo ocra;

lire 2.500: stampa calcografica in giallo ocra e fondino offset rosa;

lire 3.000: stampa calcografica in giallo ocra e fondino offset viola;

lire 3.500: stampa calcografica in giallo ocra e fondino offset grigio rosato;

lire 4.000: stampa calcografica in bruno scuro e fondino offset verde veronese;

lire 5.000: stampa calcografica in bruno scuro e fondino offset violetto;

lire 6.000: stampa calcografica in bruno scuro e fondino offset rosa;

lire 7.000: stampa calcografica in bleu violaceo e fondino offset verde;

lire 8.000: stampa calcografica in bleu violaceo e fondino offset arancio;

lire 9.000: stampa calcografica in bleu violaceo e fondino offset azzurro;

lire 10.000: stampa calcografica in bleu oltremare e fondino offset rosa;

lire 15.000: stampa calcografica in bleu oltremare e fondino offset verde;

lire 20.000: stampa calcografica in bleu oltremare e fondino offset grigio rosato;

lire 25.000: stampa calcografica in rosso e fondino offset verde veronese;

lire 30.000: stampa calcografica in rosso e fondino offset viola;

lire 35.000: stampa calcografica in rosso e fondino offset giallo ocra;

lire 40.000: stampa calcografica in verde smeraldo e fondino offset viola;

lire 45.000: stampa calcografica in verde smeraldo e fondino offset azzurro;

lire 50.000: stampa calcografica in verde smeraldo e fondino offset grigio rosato.

Il prospetto di detti foglietti contiene, nella parte inferiore destra, un riquadro delimitato da una linea sottile che racchiude un fondino calcografico, destinato a contenere la firma del debitore, da apporsi sulla apposita linea punteggiata, sotto la quale è riportata, entro parentesi, la parola « FIRMA ».

Il rosone e le indicazioni di validità sono stampati in calcografia. Sotto il rosone e sotto i tasselli a mille righe sono impressi fondini colorati a motivi geometrici. Fondini dello stesso colore, realizzati con sottili linee con effetto di rilievo, riportanti il valore in cifre, sono impressi nei riquadri destinati all'indicazione dell'Azienda di Credito e del nome ed indirizzo del debitore.

La colorazione del fondino del rovescio è identica a quella dei fondini del prospetto. Le scritte sono invece realizzate in colore nero.

Art. 5.

E' istituita una marca da bollo per cambiali nel valore da L. 15.000.

La marca è realizzata su carta bianca filigranata, nel formato carta mm 24 × 31 e nel formato stampa mm 22 × 28.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, disposte a tappeto su tutto il foglio. Questo è costituito da 50 esemplari.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

La stampa è calcografica a due colori, bleu oltremare e bruno e tipografica in nero per la serie e la numerazione.

La vignetta è costituita da un fondo a righe orizzontali, racchiuso da una cornicetta rettangolare a tratto pieno con linea doppia ai lati superiore ed inferiore. Su tale fondo, di colore bleu oltremare, è riportata in alto, in negativo, la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », seguita subito sotto dalla leggenda « IMPOSTA DI BOLLO PER CAMBIALI », sempre nello stesso colore, inscritta in un cartiglio a grisé con linee sottilissime.

Nella zona centrale, in colore bruno, è riportato un motivo costituito da un intreccio di foglie stilizzate, su cui campeggia il valore in cifre della marca « 15.000 », sempre in colore bruno.

Sotto tale motivo, riprendendo il colore del fondo, è riportata la leggenda « LIRE QUINDICIMILA », inscritta in un secondo cartiglio a grisé con linee sottilissime.

In basso figura un rettangolo con fondino, costituito da linee ondulate a tratto sottile su cui è impressa, in tipografia, la serie ed il numero della marca.

Art. 6.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11453)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 12 novembre 1979, 26 maggio 1980 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma) è prolungata al 2 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11629)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa, in S. Donà di Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1978, 31 agosto 1978, 14 novembre 1978, 1° luglio 1979, 15 novembre 1979, 11 febbraio 1980, 12 febbraio 1980, 24 luglio 1980 e 30 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papa di San Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11627)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Modificazione alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, che fissa le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Considerato che la scorta dei buoni ordinari del Tesoro della serie Q (L. 1.000.000.000) è in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000), allestiti sulla base del presente decreto, hanno la firma del direttore generale « Felice Ruggiero » ferme restando le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilita la data di immissione sul mercato dei suindicati titoli della serie Q (L. 1.000.000.000).

Art. 3.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1981
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1

(7)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Proroga del termine per le comunicazioni degli ordini professionali all'anagrafe tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visti gli articoli 16 e 21 sub art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979 recante « Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti e delle iscrizioni integrati con il numero di codice fiscale »;

Ravvisata la necessità di stabilire un nuovo termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie concernenti gli atti e le iscrizioni previste dal terzo comma del succitato art. 21;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 2, primo comma, del decreto ministeriale 27 dicembre 1978, è prorogato al 31 luglio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Norme tecniche per i veicoli della categoria III in sostituzione di quelle previste nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 dicembre 1979, concernente norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto di merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979;

Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in fase di applicazione dell'allegato tecnico al predetto decreto, per quanto attiene in particolare i veicoli eccezionali di cui alle categorie II.1 e III definite dallo stesso decreto, sentiti anche i costruttori e l'utenza interessati, si ritiene necessario provvedere ad integrare e modificare le norme tecniche contenute, per le predette categorie di veicoli, nel richiamato allegato tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Le norme tecniche relative ai veicoli della categoria III dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 dicembre 1979 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato tecnico al predetto decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO TECNICO

VEICOLI DELLA CATEGORIA III

III 1 Veicoli a motore non atti al traino.

III 1.1 Dimensioni: entro od eccedenti i limiti dell'art. 32 del testo unico come modificato dalla legge n. 313.

III 1.2 Valore minimo del peso complessivo: 35 tonnellate.

III 1.3 Velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h.

III 2 Veicoli a motore atti al traino.

III 2.1 Rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6.

III 2.2 Peso aderente non inferiore al 75% del peso proprio.

III 2.3 Velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al punto III 2.4.

III 2.4 Trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi appresso indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da eleventi costruttivi:

quando viaggiano isolati;

quando effettuano servizio di traino entro i limiti di peso e dimensioni ammessi per i veicoli della categoria I e nel rispetto della potenza specifica di 8 CV/t;

quando agganciano un rimorchio riconosciuto per un peso complessivo di 42 t e formano una combinazione del peso di 72 tonnellate nel rispetto del rapporto di traino 1,4.

In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli della categoria III, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria I, ivi compresa la inscrizione in fascia, fatta eccezione della sola potenza specifica di 8 CV/t; la potenza del propulsore del veicolo trattore dovrà essere non inferiore a 352 CV.

Il peso complessivo di 42 tonnellate, nel caso di semirimorchi, è riferito al peso gravante sugli assi a terra del semirimorchio.

III 2.5 Eventuali dispositivi limitatori di velocità, purchè riconosciuti ammissibili ed affidabili dalla Direzione generale M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.

Eventuali dispositivi atti al rispetto del primo capoverso del punto III 2.4 devono essere approvati dalla Direzione generale M.C.T.C.

III 3 Veicoli rimorchiati:

III 3.1 Valore del peso minimo complessivo del rimorchio: 29 tonnellate.

Per i semirimorchi tale peso si intende quello gravante sugli assi a terra.

III 3.2 Velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto dell'art. 312 del regolamento per quanto attiene la pressione di gonfiaggio dei pneumatici:

80 km/h se di peso complessivo da 29 a 42 tonnellate;

40 km/h se di peso complessivo superiore a 42 tonnellate e sino a 80 tonnellate e, in ogni caso, per limiti di sagoma eccedenti quelli dell'art. 32 del testo unico sulle norme di circolazione;

25 km/h se di peso complessivo superiore a 80 tonnellate. Per i veicoli rimorchiati della categoria III, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.

III 4 Prove.

III 4.1 I valori dei pesi eccezionali dichiarati dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:

18% per il veicolo isolato di cui al punto III 1;

16% per il veicolo isolato di cui al punto III 2;

8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,4;

4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3.

III 4.2 Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile.

Per i veicoli di cui al punto III 2, ai fini della determinazione del peso rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore in tonnellate della combinazione al peso massimo che può formare, non risulti comunque inferiore a:

2,4 CV/t per combinazioni del peso complessivo sino a 100 t, con la eccezione di cui al punto III 2.4;

1,6 CV/t per combinazioni del peso complessivo di oltre 150 t.

Per valori del peso complessivo della combinazione compresi tra 10 e 150 t, la potenza minima del propulsore dovrà essere quella risultante per interpolazione lineare tra 2,4 e 1,6 CV/t.

Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 2 CV/t e 1,4 CV/t, oppure al valore interpolato tra 2 e 1,4 per la combinazione il cui peso complessivo sia compreso tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al quarto capoverso del successivo punto III 4.3.

III 4.3 La verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni C.E.E. di cui agli allegati I e II (aggiornamento 1975) — ad eccezoine del punto 1.1.4.2 dell'allegato II e relativa appendice — III, IV, V e VI delle direttive (CEE) 71/320 e 75/524, secondo le interpretazioni date con la circolare n. 24/1976 dalla Direzione generale M.C.T.C.

Il tempo t corrispondente a X = 75%, di cui al punto 2.4 dell'allegato III, non deve essere inferiore a 0,5 secondi.

Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 32 e 33 senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10, la verifica dei dispositivi dovrà essere attuata anche ai predetti pesi legali, nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore per i veicoli della categoria I.

Dovrà essere altresì verificato che il veicolo di cui al punto III 2 sia capace di tenere il treno, al peso massimo eccezionale che può formare sulla pendenza del 6% per le combinazioni del peso di 72 t e rapporto di traino di 1,4 e del 4,5%, per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6, ad una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h), senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 chilometri.

Le prove di cui ai punti 13 e 14 dell'allegato II citato al punto III 4.3 non sono sostitutive di quella di cui al capoverso precedente, la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove dovranno comunque essere effettuate ai pesi massimi che i veicoli possono conseguire ai sensi della legge n. 313, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali pesi senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del testo unico, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

III 5 Le presenti norme non si applicano ai veicoli, sia a motore — abilitati o non al traino — che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti ed a quelli per uso speciale o per trasporto specifico.

(4)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Ulteriori norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 10 giugno 1976, 26 novembre 1976 e 7 dicembre 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, n. 326 del 7 dicembre 1976 e n. 343 del 18 dicembre 1979;

Considerato che i decreti richiamati sono stati emanati in attuazione della facoltà concessa al Ministro dei trasporti dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, per il riordino ed il rinnovo del parco degli autoveicoli per il trasporto delle merci;

Considerato che tale processo di riordino e di rinnovo ha incontrato obiettive difficoltà a causa del progressivo deterioramento della situazione economica e di mercato, nonché del perdurare dei riflessi che su di essa ha la crisi energetica;

Considerato che si rende necessario dare una diversa cadenza alla programmazione del predetto riordino e rinnovo provvedendo quindi alla rettifica ed all'integrazione delle norme già date:

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979 è aggiunto il seguente:

« Tale facoltà si applica anche ai veicoli che compongono gli autotreni o gli autoarticolati della categoria III, nel pieno rispetto della potenza specifica di 8 CV/t ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979, è sostituito dal seguente:

« A partire dalla stessa data, non potranno essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 313, ed alle norme del presente decreto, anche se facenti parte degli elenchi già depositati presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Fanno eccezione le deroghe già concesse dalla predetta Direzione generale ai sensi della circolare n. 36/1978 per i soli veicoli a motore isolati classificabili "mezzi d'opera", deroghe che decadono a tutti gli effetti il 30 giugno 1981, termine entro il quale potranno essere immesse in circolazione le unità già previste originariamente nelle deroghe stesse, aumentate di 100. Sino alla data anzidetta del 30 giugno 1981 è altresì autorizzata l'immissione in circolazione di 100 veicoli a motore isolati a 2 assi Perlini T 15-218, costruiti in serie con carrozzeria atta a classificarli "mezzi d'opera", in quanto approvati alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, e costituenti rimanenze di produzione invenduta ».

Il quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979 è sostituito dal seguente:

« I veicoli "mezzi d'opera" comunque in circolazione con pesi eccedenti quelli stabiliti dall'allegato tecnico al presente decreto dovranno essere ricondotti ai pesi stabiliti dal citato allegato tecnico nei termini appresso indicati: entro il 31 dicembre 1980 quelli che, a tale data, hanno già maturato o matureranno cinque anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione; alla scadenza di cinque anni di anzianità, e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, tutti gli altri ».

L'ottavo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 7 dicembre 1979 è sostituito dal seguente:

« I semirimorchi porta-containers in circolazione al 31 dicembre 1979, già classificati o classificabili eccezionali per peso complessivo, e che a partire dal 1° gennaio 1981 dovranno essere ricondotti nei limiti di peso ammissibili a formare autoarticolati a 5 assi del peso complessivo di 43,2 o 44 tonnellate, a norma della legge 5 maggio 1976, n. 313, potranno continuare a circolare ai predetti limiti di peso degli autoarticolati di 43,2 o 44 tonnellate, anche se in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 giugno 1976, non oltre il 31 dicembre 1983 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: FORMICA

(3)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Proroga della fusione tra la Cassa di risparmio molisana ed il Monte di credito su pegno « Orsini ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, concernente « disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alle modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno Orsini di 1ª categoria, con sede in Benevento, nonchè sulle connesse nuove norme statutarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, n. 615, con il quale è stata disposta la fusione della predetta Cassa di risparmio molisana e del citato Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini », con sede in Campobasso;

Visti i propri decreti in data 4 gennaio, 20 marzo, 22 maggio, 25 giugno e 27 settembre 1980, numeri 720507, 720843, 721105, 721195 e 721627, con i quali è stata fissata e successivamente prorogata la decorrenza degli effetti della summenzionata fusione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'anzidetto termine;

Decreta:

A modifica di quanto in precedenza disposto, il termine dal quale decorrono gli effetti della fusione tra la Cassa di risparmio molisana ed il Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, è prorogato sino al 31 marzo 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(6)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Corso dei cambi del 30 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	925,55	—	—	925,45	—	—	925,55
Dollaro canadese	—	—	—	780,60	—	—	779,80	—	—	780,60
Marco germanico	—	—	—	475,10	—	—	475,20	—	—	475,10
Fiorino olandese	—	—	—	437,75	—	—	437,10	—	—	437,75
Franco belga	—	—	—	29,51	—	—	29,503	—	—	29,50
Franco francese	—	—	—	205 —	—	—	205,15	—	—	205 —
Lira sterlina	—	—	—	2203,40	—	—	2203,50	—	—	2203,40
Lira irlandese	—	—	—	1775 —	—	—	1767,50	—	—	—
Corona danese	—	—	—	155,25	—	—	154,95	—	—	155,25
Corona norvegese	—	—	—	179,47	—	—	179,65	—	—	179,45
Corona svedese	—	—	—	211,45	—	—	211,41	—	—	211,45
Franco svizzero	—	—	—	526,50	—	—	526,30	—	—	526,50
Scellino austriaco	—	—	—	67,085	—	—	67,25	—	—	67,05
Escudo portoghese	—	—	—	17,50	—	—	17,50	—	—	17,50
Peseta spagnola	—	—	—	11,705	—	—	11,685	—	—	11,70
Yen giapponese	—	—	—	4,57	—	—	4,58	—	—	4,56

Media dei titoli del 30 dicembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,320
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,70
» 5,50 % » » 1968-83	86,670
» 5,50 % » » 1969-84	83 —
» 6 % » » 1970-85	80,075
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	73,800
» 9 % » » 1975-90	76,650
» 9 % » » 1976-91	77,075
» 10 % » » 1977-92	84,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,600
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,370
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1979/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/82	98,900
» » » » 1- 3-1980/82	98,620
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	98,200
» » » » 1- 7-1980/82	99,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,270
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	100 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,500
» » » 12 % 1-10-1983	91,500
» » » 12 % 1- 1-1984	91,050
» » » 12 % 1- 4-1984	91,850
» » » 12 % 1-10-1984	91,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	925,50
Dollaro canadese	780,20
Marco germanico	475,15
Fiorino olandese	437,425
Franco belga	29,506
Franco francese	205,075
Lira sterlina	2203,45
Lira irlandese	1771,25
Corona danese	155,10
Corona norvegese	179,56
Corona svedese	211,43
Franco svizzero	526,40
Scellino austriaco	67,167
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	11,695
Yen giapponese	4,575

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 1° giugno 1933 n. 11419/3823-29 con il quale il cognome di Kalc Carlo nato a Trieste il 22 ottobre 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Calzi» con estensione alla moglie Verse Giuseppina ed ai figli Maria, Zora, Danica, Carlo ed Emilia;

Vista la domanda predetta in data 30 ottobre 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Calzi Stanislao, nato a Trieste il 26 aprile 1949 e residente a Trieste-Gropada n. 97, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di Kalc posseduto dal nonno Carlo prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Carlo, sig. Calzi Stanislao, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kalc».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Calzi assunto dalla moglie del predetto Rebec Greta nata a Sesana il 4 dicembre 1951.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Calzi Tanja nata a Postumia Grotte il 26 marzo 1975;
2) Calzi Tjasa nata a Postumia Grotte l'8 ottobre 1979.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(11668)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Tommolini Luigi, nato a Roma il 19 agosto 1940 . punti 100 su 100
Buccelli Claudio, nato a Napoli il 18 giugno 1949 . . . . » 95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11464)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1980, n. 4294, con il quale è stato bandito concorso per l'assegnazione di posti riservati di medico condotto nella provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Vista la legge della regione Marche 29 gennaio 1979, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;
Mastroianni dott. Domenico, dirigente in servizio presso la regione Marche;
Di Silverio dott. Cleto, primario chirurgo dell'ospedale di Fossombrone;
Pedini prof. Sergio, primario medico dell'ospedale di Fossombrone;
Scatena dott. Giovanni, medico condotto di Cantiano.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo in servizio presso la regione Marche.

La commissione avrà sede presso l'ospedale civile di Fossombrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 10 dicembre 1980

Il medico provinciale: FERRATI

(11593)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4432/S)

OSPEDALE « FERRO - BRANCIFORTI - CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(4437/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia e centro dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia e centro dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(4438/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(4435/S)

OSPEDALE « MONTE JACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(4436/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(4434/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(4444/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(4440/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Sorgono

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4433/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria presso l'ospedale di S. Gavino;

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale di Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4433/S-bis)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente della sezione autonoma di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(4443/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(4442/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(4439/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pagani (Salerno).

(4441/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 febbraio 1980, n. 7.
Norme sul riordino urbanistico edilizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 1° *marzo* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Riordino urbanistico edilizio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base di una rilevazione aggiornata, devono provvedere con apposita delibera consiliare alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti residenziali, produttivi o di servizio che presentino particolare disordine urbanistico-edilizio, delimitando gli agglomerati sorti entro il 30 settembre 1978 senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali o esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti, o comunque senza licenza o concessione o in difformità della stessa, anche se nei predetti agglomerati risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate.

La deliberazione di cui al precedente comma va riferita esclusivamente agli agglomerati costituiti da almeno 50 edifici distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, o da un numero minore di edifici, sempre distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, purché la cubatura realizzata non sia inferiore a 15 mila metri cubi per ettaro.

La delimitazione degli agglomerati è effettuata sulla base della volumetria esistente e delle corrispondenti aree necessarie per i servizi, assegnando per ogni 100 metri cubi di costruzione 9 metri quadrati di spazio da destinare agli usi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e deve essere corredata dalle planimetrie relative alle soluzioni adottate e da una relazione illustrativa.

La deliberazione del consiglio comunale relativa alla delimitazione degli agglomerati, corredata dagli elaborati di cui al comma precedente, deve essere pubblicata all'albo comunale per trenta giorni consecutivi. Entro tale termine i cittadini potranno presentare opposizioni e osservazioni.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto il consiglio comunale decide sulle opposizioni e osservazioni e adotta la deliberazione definitiva sulla perimetrazione stessa.

Tale deliberazione è trasmessa, entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diviene esecutiva se entro il termine di sessanta giorni non sia stata dallo stesso adottata alcuna determinazione.

Le aree di cui al terzo comma del presente articolo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati, sempre che i proprietari delle stesse aree da espropriare siano diversi dai soggetti che hanno realizzato costruzioni irregolari.

Nell'ambito della delimitazione degli agglomerati i comuni possono realizzare opere di urbanizzazione primaria nonché modeste rettifiche relative all'assetto viario o interventi necessari per la tutela dell'igiene e incolumità pubbliche, mentre è vietata ogni attività edilizia che non sia diretta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.

Art. 2.
Regolarizzazione delle costruzioni nei perimetri di riordino urbanistico-edilizio. Procedure

I proprietari delle costruzioni ricadenti all'interno della perimetrazione prevista dal primo comma del precedente articolo, presentano al comune, entro novanta giorni dalla delibera di delimitazione, domanda per il rilascio della concessione in sanatoria.

Tale domanda deve essere corredata:

1) dal progetto riproducente le opere realizzate, firmato da un tecnico;

2) da atto notorio dal quale risulti la consistenza dell'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria, riferita alla data del 30 settembre 1978;

3) da una copia conforme dell'atto di acquisto dell'immobile o copia del titolo o prova della legittima disponibilità dell'area su cui insiste l'edificio.

Il progetto, se necessario, dovrà essere sottoposto all'ufficio del genio civile per quelle prescrizioni integrative ritenute indispensabili per la garanzia tecnico statica dell'immobile già costruito.

Il sindaco, dopo avere acquisito preliminarmente tutti gli elementi necessari, sentita la commissione edilizia e previa delibera del consiglio comunale, procede al rilascio delle concessioni in sanatoria, applicando le seguenti sanzioni:

insediamenti residenziali fissi o stagionali:

a) corresponsione degli oneri di urbanizzazione scaturenti dall'applicazione delle tabelle parametriche, nelle misure percentuali previste dall'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, maggiorate del 50 per cento;

b) corresponsione del contributo sul costo di costruzione in applicazione della tabella approvata con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977;

c) corresponsione di una somma pari al 20 per cento del contributo sul costo di costruzione di cui alla lettera *b)*;

insediamenti commerciali, direzionali, industriali e turistici:

corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lettera *a)*, maggiorati di una somma pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione;

insediamenti artigianali:

corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle zone residenziali di cui alla lettera *a)*.

Qualora le costruzioni edilizie realizzate senza licenza o concessione siano conformi agli strumenti urbanistici o alle prescrizioni dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la regolarizzazione delle costruzioni medesime è subordinata alla corresponsione degli oneri previsti alla lettera *a)*.

Per le costruzioni abusive unifamiliari di tipo economico, popolare e rurale, i cui proprietari non possiedono altri alloggi, nonché per gli alloggi di tipo economico, popolare e rurale di proprietà di nuclei familiari il cui reddito calcolato con le modalità dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non sia superiore a lire 6 milioni, si applicano gli oneri previsti alla lettera *a)* ridotti al quaranta per cento.

Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti possono essere rateizzate per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.
Inammissibilità della sanatoria

In nessun caso è ammissibile la sanatoria per:

a) le costruzioni ricadenti in aree demaniali, comprese quelle marittime;

b) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a viabilità;

c) le costruzioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a pubbliche finalità, ove non sia possibile provvedere diversamente anche a mezzo di varianti. In quest'ultimo caso i trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'art. 2, sono tenuti a corrispondere una somma pari al valore di esproprio, calcolato ai sensi del settimo comma dell'art. 1, delle aree occupate dalle costruzioni, comprese le pertinenze;

d) le costruzioni realizzate nell'ambito delle aree soggette a trasferimento da parte degli organi dello Stato per motivi di pubblica incolumità;

e) le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con esclusione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compi-

mento entro il 31 dicembre 1976. Le predette condizioni devono essere documentate nel modo previsto dal secondo comma del precedente art. 2;

f) le costruzioni in violazione di norme igienico-sanitarie non ritenute sanabili dalle autorità competenti;

g) le costruzioni sorte in contrasto con i vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o posti in essere da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, ove le autorità che hanno posto i vincoli ritengano che sussista lesione degli interessi pubblici tutelati dai vincoli stessi di carattere paesaggistico, archeologico, storico-artistico;

h) le costruzioni catastate o catastabili come ville (A/8).

Art. 4.

Obbligo della revisione generale degli strumenti urbanistici

I comuni che abbiano proceduto alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti che presentino particolare disordine urbanistico edilizio, sono obbligati a procedere alla revisione globale degli strumenti urbanistici generali entro un anno dalla data di approvazione della delibera di cui al sesto comma del precedente art. 1.

Dopo l'approvazione di tali strumenti, l'attività edilizia nelle zone di cui al precedente art. 1 si svolgerà in conformità alle previsioni degli stessi.

Trascorso il termine di cui al primo comma l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva.

Art. 5.

Facoltà dei comuni

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per motivi di rilevanza sociale ed economica, è in facoltà dei consigli comunali deliberare l'estensione a tutto il territorio comunale, con le medesime modalità e condizioni, delle disposizioni previste dall'art. 2 in favore dei proprietari di costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o di servizio, sorte senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti o comunque senza licenza o concessione o in difformità da questa, tanto nell'ambito che al di fuori del perimetro di edificazione, sempre che si tratti di edifici realizzati entro il 30 settembre 1978 e non ricorrano le situazioni previste dall'art. 3.

Art. 6.

Obblighi del sindaco

Per le costruzioni, i cui titolari non provvedano alla richiesta di concessione in sanatoria nei termini indicati dagli articoli 2 e 5 o che non possano ottenere la concessione in sanatoria secondo il disposto dell'art. 3, il sindaco è obbligato ad applicare le sanzioni previste dalle leggi in vigore al momento in cui le costruzioni stesse sono state realizzate.

L'eventuale pagamento delle somme dovute, in relazione alle previste sanzioni amministrative, può essere rateizzato per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Art. 7.

Regolarizzazione edilizia pubblica

I comuni possono rilasciare concessioni in sanatoria, senza oneri, agli enti pubblici per la costruzione di alloggi popolari eseguiti, entro il 30 settembre 1978, senza licenza o concessione.

Art. 8.

Strutture essenziali

Ai fini degli articoli 1, 2, 5 e 7 si intendono realizzati entro il 30 settembre 1978 gli edifici di cui siano state portate a compimento almeno tutte le strutture essenziali.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 febbraio 1980

GIULIANO

FASINO

(11392)

LEGGE 3 aprile 1980, n. 25.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 257, è prorogato al 30 aprile 1980.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 aprile 1980

GIULIANO

D'ACQUISTO

(11393)

LEGGE 22 maggio 1980, n. 46.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 22 *maggio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1980, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Art. 2.

E' approvato in lire 4.453.892,1 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Disposizioni generali

Art. 3.

Il presidente della Regione e gli assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare

e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvata in lire 39.985,5 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1980 del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla tabella *B* della presente legge.

Art. 5.

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla tabella *B* della presente legge.

Art. 6.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla tabella *B* della presente legge.

Art. 7.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla tabella *B* della presente legge.

Art. 8.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1980, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 9.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 10.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, del Fondo sanitario regionale per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio sanitario nazionale, nonché alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica «Fondo sanitario regionale» dell'assessorato regionale della sanità, nonché da istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è inoltre autorizzato ad iscrivere al predetto cap. 21255 le somme che affluiranno al cap. 3651 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 11.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento del fondo iscritto al cap. 60760 dello stato di previsione della spesa ai capitoli per revisione prezzi delle varie amministrazioni.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di lire 16.912 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, che si iscrive al cap. 56901.

Assessorato regionale della sanità

Art. 13.

I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Quadro generale riassuntivo

Art. 17.

E' approvato il quadro generale riassuntivo, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 con i relativi allegati.

Indice cronologico degli atti

Art. 18.

L'«indice cronologico degli atti» è allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 19.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Capitoli aggiunti

Art. 20.

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1980.

Disposizioni diverse

Art. 21.

I residui risultanti al 31 dicembre 1979 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relativa appendice per l'anno finanziario 1979 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, si intendono trasferiti a capitoli aventi lo stesso oggetto.

Art. 22.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla giunta regionale le pro-

poste di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1980, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio *pro-capite*.

Gli assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

Art. 23.

Gli stanziamenti dei capitoli 10723 e 60759, limitatamente all'importo di lire 15.000 milioni ciascuno, non sono utilizzabili fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF relative al periodo 1974-1979 spettanti alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974, iscritti al cap. 1028 dello stato di previsione dell'entrata.

Lo stanziamento del cap. 60751, limitatamente all'importo di lire 35.000 milioni, non è utilizzabile per la copertura finanziaria dei disegni di legge appresso elencati e per gli importi a fianco indicati, fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle entrate di cui al precedente comma:

provvedimenti straordinari per l'edilizia abitativa, lire 12.500 milioni;

provvedimenti straordinari per l'occupazione, lire 12.500 milioni;

interventi in favore dei lavoratori autonomi, lire 10.000 milioni.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 24.

E' approvato in lire 11.648.523.5 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1980-1982.

Art. 25.

E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1980-1982, allegato al bilancio pluriennale della Regione.

Art. 26.

Le entrate di cui al cespite 01.01.01.09., derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 relative all'anno 1981, non sono utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese fino a quando le entrate medesime non saranno formalmente determinate dallo Stato.

In dipendenza del precedente comma, le spese di cui agli « elementi di programma » appresso elencati, e limitatamente agli importi a fianco indicati, non sono utili per il riscontro della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:

Elementi di programma	Denominazione	Anno finanziario 1981 Lire
04.04.02.02.	- DDL. Piano per la lotta all'inquinamento e per la difesa dell'ambiente (onere di competenza dei comuni: *a*) depuratori; *b*) impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi; *c*) rete fognante ed idrica	25.000 milioni
05.02.02.03.	- DDL. Ristrutturazione consorzi industriali ZIR e ASI	15.400 milioni
06.02.01.01.	- Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di servizi (cap. 10723)	30.000 milioni
06.02.01.02.	- Funzioni trasferite o delegate agli enti locali in materia di investimenti (cap. 50462) .	30.000 milioni
	Totale .	100.400 milioni

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1981 e 1982 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi, con esclusione di quelle di cui al precedente art. 26, secondo comma.

Art. 28.

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

Art. 29.

I provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui all'art. 38 dello statuto siciliano

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° maggio 1980. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 maggio 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(11394)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. **69.**

Piano di attività di formazione professionale 1980-81. Proroga termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 14 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 7, secondo comma e 8, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 25 agosto 1978 sono prorogati per l'anno 1980, rispettivamente, al 16 settembre ed al 30 ottobre.

Art. 2.

La gestione dei corsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 47 del 25 agosto 1978, per l'anno formativo 1980-81, può essere affidata:

1) alle province ed ai comuni;

2) agli enti di cui al quarto comma dell'art. 7 della stessa legge regionale n. 47 del 1978.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 novembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *ottobre* 1980 (*atto n.* 28) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 novembre 1980.*

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. 70.
Prime provvidenze per lo sviluppo e la rinascita delle attività produttive nei comuni della Valnerina.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 14 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.
Interventi per la rinascita e lo sviluppo

Per favorire lo sviluppo e la rinascita delle attività economiche nelle zone dei comuni della Valnerina, colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, salvo quanto disposto dalle leggi statali e regionali concernenti il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati, la Regione dell'Umbria, in attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, disciplina ulteriori interventi volti a consentire l'ampliamento e l'ammodernamento delle imprese operanti nei settori produttivi, con particolare riguardo a quelli dell'artigianato, del turismo, del commercio e dell'agricoltura, nonché a favorire l'avvio di nuove iniziative.

TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 2.
Provvidenze a favore delle imprese operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio

A favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio nei comuni compresi nella comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, sono disposte le seguenti provvidenze:

a) contributi in conto capitale per il finanziamento di programmi di investimento relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature;

b) concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio per l'acquisto delle materie prime o di quant'altro necessario per la normale gestione aziendale.

Art. 3.
Contributi in conto capitale

Il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera *a*) dell'art. 2 è pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti il cui importo non superi lire 100 milioni, e pari al 15 per cento per l'importo eccedente.

Il contributo per l'importo eccedente può essere aumentato fino al 30 per cento per investimenti nel settore turistico.

I programmi di investimento devono essere conformi alle indicazioni contenute nei piani di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: « Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite », *nonchè gli eventuali piani di recupero predisposti dai* comuni ai sensi degli articoli 11 e seguenti della stessa legge.

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

quanto al 50 per cento all'atto dell'inizio dei lavori;

quanto al restante 50 per cento all'atto dell'ultimazione dei lavori.

Art. 4.
Concorso nel pagamento degli interessi

Per le operazioni di credito di esercizio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 il tasso di interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie è fissato nella misura stabilita dallo Stato per l'attuazione delle provvidenze previste agli articoli 7 e 10 della legge 3 marzo 1980, n. 115 e la misura del prestito massimo concedibile non deve eccedere l'importo di lire 20 milioni, elevabile fino a lire 40 milioni per le cooperative e i consorzi.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito.

Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

a) la misura globale del tasso di interesse che non potrà essere superiore a quello fissato per i vari settori dal Ministero del tesoro;

b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

c) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dalla effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che non potrà superare i 24 mesi dalla scadenza del termine fissato per il rimborso della prima rata;

d) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli Istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva;

e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato rientro, parziale o totale, del prestito accordato.

Art. 5.
Progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina

Per il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire un miliardo.

Art. 6.
Integrazione stanziamenti previsti dalla legge regionale 11 *maggio* 1979, *n.* 22

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni a favore della comunità montana della Valnerina, dei comuni che ne fanno parte e del comune di Ferentillo.

Art. 7.
Delega di funzioni

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono delegate alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni per i territori di propria competenza.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla giunta regionale, la quale provvede anche a disciplinare modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande per l'ottenimento delle provvidenze disposte in materia di artigianato e commercio debbono essere presentate ai comuni competenti per territorio. Le domande relative alle provvidenze in materia di turismo debbono essere presentate alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio.

Gli enti di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla presentazione delle domande provvedono a trasmetterle, munite di parere, alle amministrazioni provinciali competenti.

Art. 8.
Fondo speciale alla Sviluppumbria

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, è attribuito alla Sviluppumbria, Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria S.p.a., un fondo speciale di lire 4 miliardi per l'acquisizione di aree e per la esecuzione delle opere di urbanizza-

zione primaria da realizzarsi all'interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi, nonché per interventi straordinari volti a favorire nuove iniziative produttive, nei comuni ricompresi nell'ambito della comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.

Gli interventi devono essere realizzati in conformità dei piani di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite», d'intesa con la comunità montana della Valnerina e con il comune di Ferentillo.

Alla Sviluppumbria è attribuito un finanziamento di lire 300 milioni per il pagamento delle spese sostenute per opere di primo intervento, effettuate a seguito dei terremoti del 19 settembre 1979 e seguenti.

TITOLO III
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN AGRICOLTURA

Art. 9.
Provvidenze a favore dell'agricoltura

A favore delle aziende agricole operanti nel territorio della comunità montana della Valnerina e del comune di Ferentillo sono concessi contributi in conto capitale e contributi nel pagamento degli interessi sulle seguenti iniziative:

a) acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli;

b) realizzazione di opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli, di recinzione e di opere di viabilità e di provviste di acqua;

c) potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche, con particolare priorità per le iniziative promosse al fine del risanamento igienico-sanitario dei centri abitati;

d) iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della Valnerina e per lo sviluppo dell'acquicoltura;

e) costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) interventi di sostegno a favore di organismi cooperativi in agricoltura sulle spese di gestione;

g) altri interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per gli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano i criteri vigenti nella regione dell'Umbria.

Tutte le provvidenze, comprese quelle riconducibili agli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, sono connessi, con priorità, alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate

Alle provvidenze previste al presente articolo sono ammesse, su richiesta degli interessati, anche le pratiche relative agli interventi di cui al primo comma, presentate successivamente alla data del 19 settembre 1979 e non ancora definite con l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere o degli acquisti.

Art. 10.
Misura dei contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile sono concessi fino alla misura del:

70 per cento a favore di cooperative agricole;

60 per cento a favore di aziende diretto-coltivatrici;

40 per cento a favore di altri tipi di impresa agricola.

Per gli interventi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 9 la misura del contributo è elevata rispettivamente al 75 per cento, al 65 per cento e al 45 per cento.

Per lo stesso intervento potranno essere altresì concessi contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 11.
Integrazione stanziamenti previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 giugno 1978, n. 27

Per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 giugno 1978, n. 27, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 500 milioni a favore delle aziende agricole operanti nei comuni ricompresi nella comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.

Art. 12.
Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui integrativi concessi ai sensi del precedente art. 10 è pari alla differenza tra le rate calcolate ai tassi globali vigenti per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, fissati, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto interministeriale e le stesse rate calcolate ai tassi di interesse minimi a carico dei beneficiari, vigenti ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli sitituti di credito abilitati all'esercizio del credio agrario, ovvero ad utilizzare le convenzioni già operanti in attuazione di altre leggi.

Nella convenzione potrà essere prevista la corresponsione anticipata agli istituti di credito degli oneri a carico della Regione per l'ammortamento dei mutui.

Art. 13.
Progetto azienda trainante della Valnerina Integrazione e finanziamento

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi relativi alla realizzazione delle opere previste nel progetto: «Azienda trainante della Valnerina», di cui al bilancio pluriennale 1979-81, ad integrazione del finanziamento ivi previsto, è stanziata la somma di lire 500 milioni.

Art. 14.
Contributo straordinario al consorzio di bonifica montana del fiume Corno

Per sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo comma dello art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 1979, n. 494, convertito nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno per i maggiori oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in conseguenza degli eventi sismici, è concessa a favore del consorzio di bonifica montana del fiume Corno con sede in Norcia il contributo straordinario di lire 120 milioni, per l'anno 1980.

Tale contributo è erogato con delibera della giunta regionale.

Art. 15.
Delega di funzioni - Criteri di indirizzo

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono delegate alla comunità montana della Valnerina e al comune di Ferentillo per i territori di rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'attuazione dei relativi interventi gli enti di cui al primo comma si avvalgono dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Gli enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione dell'Umbria il rendiconto finanziario sulle operazioni effettuate alla scadenza di ciascun anno finanziario.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla giunta regionale.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 16.
Divieto di cumulo delle provvidenze

Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altre leggi salvo per la parte di investimento non coperta.

Art. 17.

Ripartizione degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10 e 11 della presente legge sono ripartiti nella misura del 5 per cento a favore del comune di Ferentillo e per il restante 95 per cento a favore della comunità montana della Valnerina.

Art. 18.

Norma transitoria

Sino all'approvazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: « Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite », le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte nel rispetto degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Art. 19.

Norma finanziaria

Per gli interventi previsti all'art. 2, lettera *a*), della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 4.000 milioni in termini di competenza e di lire 2.720 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9547 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione denominato: « Contributi in conto capitale a favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti in Valnerina nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio, per il finanziamento di programmi di investimento relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature ».

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di lire 680 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9546 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: « Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti in Valnerina nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio, per l'acquisto delle materie prime e di quant'altro necessario per la normale gestione aziendale ».

La spesa prevista al precedente art. 5 è iscritta, per lire 1 miliardo in termini di competenza e per lire 680 milioni in termini di cassa, al cap. 9282 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 21) di nuova istituzione denominato: « Spese per il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 ».

La spesa prevista dall'art. 6 della presente legge è iscritta, per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 9548 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale per l'acquisto e l'attrezzatura di aree da destinare ad insediamenti produttivi in Valnerina ».

La spesa per le finalità di cui al precedente art. 8 è iscritta, per lire 4.000 milioni in termini di competenza e per lire 2.720 milioni in termini di cassa, al cap. 9506 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: « Conferimento fondo speciale alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per l'acquisizione di aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, nonché per interventi straordinari a favorire nuove iniziative produttive in Valnerina ».

La spesa di lire 300 milioni per gli interventi di cui allo art. 8, terzo comma, è iscritta in termini di competenza e di cassa, al cap. 9507, di nuova istituzione nel bilancio 1980 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 20) denominato: « Contributo alla società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria nelle spese sostenute per opere di primo intervento eseguite in seguito ai terremoti del 19 settembre 1979 e successivi ».

Per gli interventi previsti all'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 8 miliardi di cui lire 5.200 milioni in termini di competenza e L. 3.550.750.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 8141 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole operanti in Valnerina per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli, per opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli, di recinzioni, di viabilità e provviste di acqua, per potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina e per l'acquicoltura; per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli; lire 2.800 milioni in termini di competenza e lire 1.900 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 8142 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: « Contributi *una tantum* nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti a favore delle aziende agricole operanti in Valnerina e nel comune di Ferentillo per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli; per opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli; di recinzione, di viabilità e provviste di acqua; per potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodoti tipici della Valnerina; per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ».

La spesa prevista dall'art. 13 della presente legge è iscritta per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 8143 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: « Contributo in conto capitale per gli interventi diretti alla realizzazione del progetto relativo all'azienda trainante della Valnerina ».

Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 15 è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 100.000.000 con iscrizione al cap. 3886 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato: « Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore dell'agricoltura nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

Per il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 7 è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5626 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 5 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione, denominato: « Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore dell'artigianato, del turismo e del commercio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi ».

La spesa per le finalità di cui al precedente art. 11 è iscritta per lire 500 milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al cap. 8001 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - titolo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione sul bilancio 1980, denominato: « Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli operanti in Valnerina ».

La spesa prevista all'art. 14 della presente legge è iscritta per lire 120 milioni in termini di competenza e per lire 80 milioni in termini di cassa al cap. 7825 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1- settore 10) di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: « Contributo straordinario a favore del consorzio di bonifica montana del fiume Corno per sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 1979, n. 494, convertito nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno per i maggiori oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in conseguenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

E' istituito un fondo di L. 300.000.000 per il rilascio di garanzie regionali per le operazioni di credito di esercizio di cui all'art. 2 lettera *b*), della presente legge, con iscrizione in aumento del cap. 6045 del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di credito di esercizio già disposte ai sensi delle norme contenute nel titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, a favore delle aziende artigiane operanti in Valnerina successivamente alla data del 19 settembre 1979, faranno carico al cap. 9546 istituito con la presente legge.

I fondi di cui al precedente art. 17 saranno messi a disposizione degli enti delegati tramite apposite aperture di credito presso la tesoreria regionale, da utilizzare per i pagamenti di volta in volta disposti dagli enti stessi.

Art. 20.

Ulteriore finanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50

Per l'anno 1980 sono disposti i seguenti ulteriori stanziamenti di competenza e di cassa per interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, recante: « Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite »:

L. 1.750.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20 (cap. 2846);

L. 650.000.000 per le spese di pronto intervento previste all'art. 23 (cap. 8545);

L. 300.000.000 per gli oneri di delega e per contributi ai comuni per l'istruttoria delle domande, come previsto agli articoli 15 e 21 (cap. 5875);

L. 200.000.000 per la formazione della cartografia per i piani di cui all'art. 12 (cap. 5806).

Art. 21.

Variazioni al bilancio 1980

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 9700 (Fondo globale come integrato con la legge di assestamento del bilancio 1980) . . .	L. 23.320.000.000	L. 16.950.750.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 3886	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 5626	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 6045	L. 300.000.000	L. 200.000.000
Cap. 7825	L. 120.000.000	L. 80.000.000
Cap. 8001	L. 500.000.000	L. 340.000.000
Cap. 8141	L. 5.200.000.000	L. 3.550.750.000
Cap. 8142	L. 2.800.000.000	L. 1.900.000.000
Cap. 8143	L. 500.000.000	L. 340.000.000
Cap. 9282	L. 1.000.000.000	L. 680.000.000
Cap. 9506	L. 4.000.000.000	L. 2.720.000.000
Cap. 9507	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 9546	L. 1.000.000.000	L. 680.000.000
Cap. 9547	L. 4.000.000.000	L. 2.720.000.000
Cap. 9548	L. 500.000.000	L. 340.000.000
Cap. 2846	L. 1.750.000.000	L. 1.750.000.000
Cap. 8545	L. 650.000.000	L. 650.000.000
Cap. 5875	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 5806	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Totale . . .	L. 23.320.000.000	L. 16.950.750.000

L'onere complessivo di L. 23 320.000.000 è finanziato con quota del contributo statale per il 1980 di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 novembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *ottobre* 1980 (*atto n.* 33) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*8 *novembre* 1980.

(11344)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810030)